

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 541

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
* BASSANINI (DS-U), relatore	3, 4, 7 e <i>passim</i>
* SAPORITO , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
SCARABOSIO (FI)	6
TURRONI (Verdi-U)	5, 10
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 541

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1281-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 541 ad esso attinente.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 30 giugno. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricordo che sull'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 2.

E' approvato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

BASSANINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

BASSANINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

BASSANINI, *relatore*. Ricordo che l'articolo 6 del disegno di legge in esame è stato inserito dalla Camera dei deputati e che esso rappresenta una disposizione di natura fortemente garantistica che può presentare problemi in termini di funzionalità, soprattutto per gli enti previdenziali: esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 6.1, mentre esprimo

parere contrario sull'emendamento 6.2, ritenendo che la soppressione dell'articolo rappresenti una soluzione estrema alle perplessità suscitate dall'articolo 6.

In considerazione dell'eccezione prefigurata per gli enti previdenziali con l'emendamento 6.1, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.3.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'articolo 6 è proprio uno dei punti in cui occorre usare cautela: riconosco l'eccessivo garantismo del testo approvato dalla Camera ma ribadisco l'inopportunità di apportare modifiche che non siano indispensabili. Quindi esprimo parere contrario sull'emendamento 6.2, mentre sono favorevole alla proposta di cui all'emendamento 6.1. Sottolineo che il Dipartimento della funzione pubblica ha proceduto a proiezioni e accertamenti per verificare se fosse possibile evitare la modifica del testo, confidando nell'interpretazione della norma; sembra però che questo non sia possibile. In effetti, se il testo non viene modificato la rete degli enti previdenziali rischia di andare in *tilt*. Ribadisco quindi il mio parere favorevole sull'emendamento 6.1 che risponde a un'effettiva e pressante esigenza degli enti previdenziali.

Invece, sull'emendamento 6.3 il parere è contrario, non già per il merito, ma per un problema di sintonia con la Camera dei deputati.

BASSANINI, *relatore*. L'emendamento 9.3, che è stato dichiarato formalmente ammissibile dal Presidente, suscita comunque numerose perplessità. Infatti, sul comma 3-*bis* introdotto dalla lettera c) dell'articolo 9 si è formata una convergente volontà delle Camere, fatta eccezione per l'elencazione delle amministrazioni indicate: entrambe le Camere hanno convenuto su una procedura aggravata, cioè il ricorso a una istanza ulteriore nel caso di dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi diffusi e costituzionalmente protetti. Il mio parere sull'emendamento 9.3 è dunque contrario: l'approvazione di questo emendamento implicherebbe necessariamente modifiche di altre disposizioni del disegno di legge in esame che invece non possono essere in questa fase modificate, in quanto approvate dalla Camera dei deputati nello stesso testo licenziato dal Senato.

Do atto al Presidente di aver applicato la regola della ammissibilità nella maniera più lieve. Credo sia opportuno che il Presidente abbia la mano leggera in questi casi ed esprimo il mio apprezzamento; allo stesso tempo però esprimo parere contrario nel merito perché – ripeto – l'approvazione dell'emendamento 9.3 ci costringerebbe a modificare disposizioni successive sulle quali è convergente la volontà del Parlamento.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

BASSANINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 10.3, os-

servo che la Camera ha adottato una posizione apparentemente più rigida: tuttavia, se si legge attentamente la disciplina del procedimento, bisogna riconoscere che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati è opportuna. Infatti, il comma 6-*bis* introdotto dalla lettera f) dell'articolo 10 stabilisce che l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Bisogna riconoscere che tra la determinazione conclusiva e il provvedimento finale non vi è alcun margine di discrezionalità per l'amministrazione che lo adotta; bisogna riconoscere che nel corso della prima lettura non abbiamo attentamente valutato che si tratta di una consequenzialità necessaria. Credo pertanto che la Camera dei deputati abbia perfezionato il testo del disegno di legge e sarebbe sbagliato ritornare ora a una formulazione più flessibile ma ingiustificata.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 10.1 e 10.3.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, le leggi si approvano articolo per articolo. Ritengo quindi che l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo dovrebbe procedere articolo per articolo, anche per la parte relativa all'espressione del parere del relatore e del Governo. I pareri a mio avviso fanno parte dell'*iter* di approvazione delle leggi. La Commissione sta esaminando il disegno di legge in sede deliberante, quindi dovrebbe seguire le stesse procedure adottate per l'esame di un provvedimento in Assemblea. Pertanto si dovrebbe consentire l'illustrazione degli emendamenti presentati, il relatore e il rappresentante del Governo dovrebbero esprimere i relativi pareri e quindi si passerebbe alle votazioni. Mi trovo in imbarazzo di fronte alla procedura adottata, che mi sembra del tutto estranea alla prassi e al Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. L'espressione complessiva dei pareri sugli articoli, oltre che utile, perché si tratta di materia complessa, non mi sembra contrastare con particolari norme del Regolamento. Non siamo in fase di votazione; siamo in una fase prodromica al voto. Credo sia opportuno procedere all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti i rimanenti emendamenti al provvedimento in esame, attesa la sua complessità e l'opportunità di acquisire una valutazione complessiva sulle proposte di modifica.

Ricordo che il lavoro in Commissione in sede deliberante può essere svolto con una procedura di maggiore meditazione e riflessione rispetto all'Aula, ma anche tenendo conto dell'esigenza della speditezza dei lavori; altrimenti non vi sarebbe stata l'assegnazione in sede deliberante. Non mi sembra vi siano violazioni di natura regolamentare. Avendo tempo a disposizione, penso sia utile per la Commissione conoscere in maniera discorsiva e dialettica i pareri del relatore e del Governo, dando ai colleghi

la possibilità di intervenire ove non ritenessero convincenti determinate valutazioni. In tal modo, potremo arrivare al voto con la massima consapevolezza possibile.

Del resto, l'esame in Commissione – anche in sede deliberante – è sicuramente più attento rispetto a quello svolto in Aula, per cui ribadisco ancora che non mi sembra che una procedura di questo tipo sconvolga i Regolamenti parlamentari.

SCARABOSIO (*FI*). Forse a questo punto è opportuno richiamare l'articolo 30 del Regolamento del Senato, in cui si stabilisce che per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. L'articolo 30 del nostro Regolamento si riferisce al numero legale per le sedute delle Commissioni. Il comma 2 di tale articolo stabilisce: «Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.» In questo momento non stiamo effettuando votazioni, stiamo solo ascoltando i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti. Quando procederemo alle votazioni, verificherò la presenza del numero legale.

SCARABOSIO (*FI*). Certo, la verifica va effettuata in sede di votazione.

PRESIDENTE. Ripeto, siamo ancora in fase di espressione dei pareri su tutti gli emendamenti. Ritengo opportuno procedere in questo modo, tenuto conto che anche in fase di illustrazione sono stati considerati complessivamente gli emendamenti riferiti a tutti gli articoli. Il percorso che stiamo seguendo, quindi, mi sembra assolutamente corretto.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo ha accettato – e ringrazia per il contributo – due emendamenti che erano fondamentali per risolvere alcuni problemi.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sottolineo che essi si riferiscono ad articoli su cui si è molto discusso. Se consultate gli atti della Camera, potrete constatare che il Governo non è mai intervenuto per emendare il testo, proprio per cercare una mediazione in una materia così delicata, sulla quale sono stati sentiti anche docenti universitari.

Pertanto, il Governo invita il relatore e il Presidente a ritirare gli emendamenti che hanno presentato all'articolo 14.

PRESIDENTE. Quindi, signor Sottosegretario, la sua valutazione è tecnica, di metodo più che di merito.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Certo, perché in questo modo il testo potrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento senza essere stato sconvolto. Sarà più facile così arrivare all'approvazione di questa legge. La Commissione può decidere di procedere come ritiene più opportuno, ma il Governo formula questo invito.

PRESIDENTE. Relatore Bassanini, mi sembra che l'emendamento 14.1 non comporti modifiche sostanziali, rispetto al testo licenziato dalla Camera, tranne la previsione che la legge che stabilisce i casi in cui è ammesso il recesso debba essere entrata in vigore prima della stipulazione del contratto.

BASSANINI, *relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta del Governo per l'emendamento 14.2, mentre ne ho qualcuna per l'emendamento 14.1. Tra l'altro, vorrei ricordare che l'emendamento 14.1 riguarda materia che originariamente era compresa nell'articolo 1 del testo approvato dal Senato. Stiamo discutendo cioè della scelta favorevole – in ogni caso in cui ciò sia possibile – ad una posizione paritaria tra amministrazione e cittadino.

Ora, è quasi lapalissiano prevedere che il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione sia ammesso nei casi previsti dal contratto. Il problema riguarda la seconda parte del capoverso dell'articolo 21-*sexies*, dove si fa riferimento ai casi previsti dalla legge. In sostanza, la pubblica amministrazione, nei rapporti con il contraente cittadino, dispone degli strumenti, dei diritti e delle facoltà che le sono attribuiti non solo dal contratto, ma anche dalla legge. Questo significa che la pubblica amministrazione, quando valuta non conveniente il contratto, può intervenire con una legge successiva? In tal caso, si creerebbe un problema perché si uscirebbe da un rapporto di tipo paritario, si toglierebbe ogni valore al rapporto contrattuale.

Allora, la soluzione di compromesso potrebbe essere quella da me proposta nell'emendamento 14.1: l'amministrazione può sì recedere unilateralmente da un contratto anche in casi da questo non previsti, ma purché tali casi siano contemplati da una legge entrata in vigore prima della stipulazione del contratto stesso. Si evita così che l'amministrazione possa liberarsi dei suoi obblighi quando lo ritenga più conveniente, intervenendo successivamente con legge, sulla base di uno *ius imperii*, mentre il privato è obbligato a rispettare il contratto. Si evita cioè che l'amministrazione possa togliere valore al rapporto contrattuale e alla scelta di base effettuata; ecco il motivo che mi ha spinto a proporre una correzione.

Con tale modifica, rispetto al dissenso tra Camera e Senato sull'articolo 1, ci si attesterebbe su una posizione intermedia, tra la nostra posizione, molto più liberale, ispirata a un rapporto paritario tra amministra-

zione e cittadini, e quella della Camera, che prevede la riaffermazione dell'antica supremazia della burocrazia sul cittadino e sul privato.

Accolgo invece l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 14.2, se il Sottosegretario ritiene che sia più opportuno non riaprire la questione.

PRESIDENTE. Condivido l'orientamento del Governo sulla necessità di modificare il meno possibile il testo che ci è pervenuto dalla Camera, quindi – a parte le considerazioni di merito – sono pronto a ritirare l'emendamento 14.3.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Con riferimento all'emendamento 14.1, desidero precisare che l'intendimento del Governo coincide con quello ora espresso dal relatore, nel senso che una norma emanata successivamente alla stipulazione del contratto non può essere presa in considerazione. Vale quindi la legislazione precedente, in base alla quale il contratto è stato sottoscritto. Se la legge cambia successivamente, gli obblighi che la pubblica amministrazione ha assunto nel frattempo restano validi.

Pertanto, ho rivolto l'invito a ritirare l'emendamento citato proprio perché l'opinione del Governo su tale aspetto coincide con quella emersa nel corso di questo dibattito.

Analogo ragionamento vale anche per gli emendamenti 14.2 e 14.3, i quali si riferiscono a una ipotesi che in realtà non esiste: è inutile prevedere una norma di garanzia nel caso in cui lo scopo sia stato raggiunto. In sostanza, il raggiungimento dello scopo è la garanzia che non c'è un interesse contrario o particolare.

In questa ottica, ribadisco il mio invito a ritirare gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3. Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti 14.4 e 14.5.

BASSANINI, *relatore*. Essendomi rimesso al parere del Governo, ritiro l'emendamento 14.2, ma vorrei fosse chiaro che le disposizioni di cui agli emendamenti 14.2 e 14.3 riguardano l'articolo 21-*octies*, mentre l'emendamento 14.1 concerne una fattispecie totalmente diversa. Se è vero ciò che sottolinea il rappresentante del Governo, cioè che la disposizione approvata dalla Camera deve interpretarsi nel senso che una legge successiva non può modificare la validità del contratto, è opportuno esplicitare il principio introdotto al capoverso articolo 21-*sexies* e la modifica non dovrebbe provocare dissensi presso l'altro ramo del Parlamento.

È noto che in materia civilistica non vi è un divieto costituzionale di retroattività della legge. Il testo in esame non esclude l'intervento di una legge che preveda ulteriori casi di recesso unilaterale della pubblica amministrazione da contratti stipulati in passato ma ancora in vigore. Anche ove non si tratti di una vera e propria legge retroattiva, applicandosi al momento dell'entrata in vigore, una nuova disciplina legislativa che abbia effetto sui contratti in essere squilibrerebbe le posizioni delle parti, altererebbe il rapporto contrattuale. Lasciare implicita l'intenzione di non auto-

rizzare interventi che formalmente non sono retroattivi ma incidono sui contratti in essere comporta un rischio di grande ambiguità interpretativa e potrebbe avallare un'interpretazione contraria a quella che il sottosegretario Saporito ha indicato come pacifica. Ritengo dunque opportuno approvare una formulazione che renda facilmente comprensibile la disposizione, nel senso che i casi di recesso unilaterale della pubblica amministrazione sono quelli previsti dal contratto e da disposizioni di legge entrate in vigore prima della stipulazione, con esclusione esplicita di interventi successivi utilizzabili quale arma impropria.

Conformandomi all'opinione del Governo, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.4 e 14.5.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6 e 15.3 sono inammissibili.

BASSANINI, *relatore*. Ricordo che l'articolo 15, che limita il diritto di accesso alla documentazione amministrativa solo in alcuni casi per effettive esigenze di funzionalità della pubblica amministrazione, non era compreso nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, ma è stato introdotto durante l'*iter* parlamentare tramite successivi emendamenti.

Ho già sottolineato nella relazione integrativa che la questione pone alcuni problemi perché la disciplina che ne è risultata finisce per restringere in molti casi e sotto molti profili l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. In alcuni casi queste restrizioni possono essere giustificate da esigenze di funzionalità dell'amministrazione, in altri casi la disposizione sembra meno convincente. Tra le soluzioni ipotizzabili vi è lo stralcio di tali disposizioni, ma non so se tale soluzione sia praticabile dal punto di vista procedurale e regolamentare, trattandosi di materia sulla quale si è verificata una convergenza delle due Camere. Mi sembra più ragionevole valutare gli emendamenti in esame sotto il profilo della opportunità di ridimensionare le limitazioni al diritto di accesso introdotte da questa disciplina; conseguentemente esprimo parere favorevole all'emendamento 15.2 che, in sede applicativa ed eventualmente in sede contenziosa, introduce una valutazione generale in ordine all'interesse all'accesso.

Il parere è favorevole anche all'emendamento 15.7, che ripristina il testo approvato dal Senato. Esiste un'ampia letteratura sulla distinzione tra documenti amministrativi e documenti che non assumono tale carattere; a me sembra preferibile non condizionare l'applicazione delle norme sull'accesso ad una diatriba sulla distinzione tra documento amministrativo e non amministrativo i cui esiti sono ancora incerti. Ho già ricordato che gli emendamenti presentati dal relatore recepiscono suggerimenti o indicazioni pervenute dall'Autorità garante della protezione dei dati personali. Da parte del Garante per la protezione dei dati personali si avanza la preoccupazione che l'accesso possa dare luogo, in alcuni casi, ad una impropria conoscenza di dati sensibili da parte di persone che non ne

hanno diritto. Una norma di salvaguardia è dunque opportuna e probabilmente sarebbe stata valutata positivamente anche dalla Camera dei deputati se l'organo di garanzia della *privacy* si fosse attivato sollecitamente e non si fosse accorto della rilevanza di queste disposizioni quando erano già arrivate in fase di seconda lettura.

Riformulo l'emendamento 15.1 nell'emendamento (15.1 testo 2), eliminando la parola «amministrativo» prima delle seguenti: «salvo quanto previsto». Per quanto concerne questa proposta emendativa e l'emendamento 17.1, segnalo che si tratta di iniziative che raccolgono indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che la disciplina del diritto di accesso dia luogo a un'impropria conoscenza di dati sensibili.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 15.8.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, credo che come me anche altri colleghi abbiano ricevuto sull'articolo 15 e seguenti la documentazione fatta pervenire da molte associazioni preoccupate per le modifiche introdotte al testo approvato dal Senato; tale preoccupazione deriva dal fatto che sono state introdotte fortissime limitazioni al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tanto da rendere vana ogni possibilità di azione, di intervento e di conoscenza. Inoltre, vengono violate convenzioni internazionali in materia ratificate dal nostro Paese. Dunque su questa strada ci porremmo al di fuori di un quadro di conoscenze e di diritti che a livello europeo sono comuni a tutti i Paesi.

In secondo luogo non posso non mettere in evidenza che potrebbe essere negata una serie di procedimenti come ad esempio la valutazione di impatto ambientale; ricordo che la valutazione di impatto ambientale strategica ha il suo fondamento nell'accesso alle informazioni amministrative. Tutto questo verrebbe negato e credo sia sbagliato introdurre limitazioni così forti. Voglio ricordare, ad esempio, una vicenda di queste ore che riguarda un edificio del Sangallo in Toscana del tempo di Lorenzo de' Medici: senza la possibilità di accedere ai progetti non si sarebbe potuto conoscere la violenta manomissione che quello straordinario edificio verrà a subire per essere trasformato in 70 mini appartamenti.

Allora l'accesso ai documenti è indispensabile per conoscere quello che succede nel territorio per quanto riguarda la pubblica amministrazione e pertanto non è rinunciabile; non vogliono rinunciarvi le associazioni che fanno proprio della conoscenza del territorio uno degli elementi fondamentali della loro funzione e azione.

Per questi motivi sono favorevole alla proposta del relatore di stralciare l'articolo 15 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1281-B

d'iniziativa governativa

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*l*-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge e salvo che la legge disponga diversamente.

l-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».

EMENDAMENTI

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «trasparenza», inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli provvedimenti».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi», inserire le seguenti: «e criteri».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato"».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce».

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce» e sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Uso della telematica*). – 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

EMENDAMENTO

3.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *e*), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

EMENDAMENTO

4.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di diniego il richiedente può fare ricorso all'amministrazione, che decide nei suoi organi collegiali con deliberazione motivata».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera *c*), sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). – 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il di-

ritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali».

EMENDAMENTI

6.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso «art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».

6.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né al rilascio di concessioni edilizie o alla conferenza dei servizi».

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge.»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

EMENDAMENTO

7.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "pianificazione" sono inserite le seguenti: «anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Art. 8.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate»;

b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto».

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni».

Art. 9.

1. All'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «complessità» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;

2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumità»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3».

EMENDAMENTI

9.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «ambientale», inserire le seguenti: «è ostativo, così come quello relativo alla tutela».

9.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"*5-bis*) Le amministrazioni interessate devono essere invitate alla conferenza con un congruo periodo di preavviso. Esse devono aver ricevuto preventivamente a cura del convocante e in tempo utile perché possano analizzarla, la documentazione inerente ai progetti esaminati e devono presentare in conferenza le proprie valutazioni in merito. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza».

9.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"*5-bis*). Per l'approvazione di progetti, piani e programmi comunali, provinciali e regionali, è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli"».

Art. 10.

1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

«01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;

b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;

c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo»;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale»;

e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;

g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».

EMENDAMENTI

10.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 01, dopo le parole: «quindici giorni» e «trenta giorni» inserire la seguente: «lavorativi»; alla lettera b) dopo le parole: «cinque giorni» aggiungere la seguente: «lavorativi».

10.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis) Le amministrazioni interessate devono ricevere preventivamente a cura del responsabile del procedimento e in tempo utile perché possano analizzarla, tutta la documentazione inerente ai progetti. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

10.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «conforme alla » con le seguenti: «tiene conto della».

Art. 11.

1. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: *a)* alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

c) il comma 4 è abrogato;

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quinquies*. - (*Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto*). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura

di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge».

Art. 13.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

«CAPO IV-*bis*.

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

Art. 21-*bis*. - (*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-*ter*. - (*Esecutorietà*). - 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-*quater*. - (*Efficacia ed esecutività del provvedimento*). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-*quinquies*. - (*Revoca del provvedimento*). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*sexies*. - (*Recesso dai contratti*). - 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-*septies*. - (*Nullità del provvedimento*). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*octies*. - (*Annulabilità del provvedimento*). - 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-*nonies*. - (*Annullamento d'ufficio*). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

EMENDAMENTI

14.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 21-sexies» con il seguente:

«Art. 21-*sexies*. - (*Recesso dei contratti*). - 1. Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto è ammesso nei casi previsti dal contratto, nonché nei casi previsti da espresse disposizioni di legge entrate in vigore prima della stipulazione del contratto.»

14.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 1, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «o di atti amministrativi».

14.3

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, qualora lo scopo che tali norme si propongono sia stato comunque raggiunto.»

14.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

14.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora si dimostri in giudizio che lo scopo di rendere possibile la partecipazione procedimentale degli interessati sia stato comunque raggiunto.».

Art. 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Definizioni e principi in materia di accesso*). - 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzia-

lità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

EMENDAMENTI

15.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nella lettera a), sopprimere le parole: «degli interessati».

15.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata anche nel caso in cui il pubblico non debba far valere un interesse particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giusti-

zia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e recepita dalla legge, 16 marzo 2001, n. 108».

15.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata se non nel caso in cui ricorrano motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o siano relativi a dati sensibili».

15.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata alle associazioni riconosciute dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente».

15.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego».

15.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere la parola: «amministrativo».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire le parole: «documento amministrativo» con le seguenti: «documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono».

15.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 22» nel comma 6, sostituire le parole: «i documenti amministrativi ai quali» con le seguenti: «la documentazione amministrativa cui».

Art. 16.

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Esclusione dal diritto di accesso*) – 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».

EMENDAMENTO

16.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 24», nel comma 7 sostituire le parole: «strettamente indispensabile» con le seguenti: «strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

Art. 17.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla

richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel decimo periodo, sostituire le parole da: «Se l'accesso è negato» fino a: «documenti amministrativi» con le seguenti: «Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi e ricorrono particolari questioni interpretative o applicative, la Commissione prima di provvedere

può sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi e ricorrano particolari questioni interpretative o applicative, il Garante per la protezione dei dati personali può chiedere il parere, non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.».

Art. 18.

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*).
- 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei

testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

Art. 19.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Ambito di applicazione della legge*).. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

Art. 20.

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

Art. 21.

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:

- a) articolo 1: «(*Principi generali dell'attività amministrativa*)»;
- b) articolo 2: «(*Conclusione del procedimento*)»;
- c) articolo 3: «(*Motivazione del provvedimento*)»;
- d) articolo 4: «(*Unità organizzativa responsabile del procedimento*)»;
- e) articolo 5: «(*Responsabile del procedimento*)»;
- f) articolo 6: «(*Compiti del responsabile del procedimento*)»;
- g) articolo 7: «(*Comunicazione di avvio del procedimento*)»;
- h) articolo 8: «(*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*)»;
- i) articolo 9: «(*Intervento nel procedimento*)»;
- l) articolo 10: «(*Diritti dei partecipanti al procedimento*)»;

- m)* articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)»;
- n)* articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)»;
- o)* articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)»;
- p)* articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
- q)* articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
- r)* articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
- s)* articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)»;
- t)* articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
- u)* articolo 16: «(Attività consultiva)»;
- v)* articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
- z)* articolo 18: «(Autocertificazione)»;
- aa)* articolo 19: «(Denuncia di inizio attività)»;
- bb)* articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
- cc)* articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
- dd)* articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di accesso)»;
- ee)* articolo 25: «(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;
- ff)* articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
- gg)* articolo 28: «(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)»;
- hh)* articolo 30: «(Atti di notorietà)».

Art. 22.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

Art. 23.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera *a*), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonchè al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

